

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

10 LUG. 2001

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

=====

10 LUG. 2001

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

|               |             |                 |            |                |           |
|---------------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| STORACE       | Francesco   | Presidente      | GARGANO    | Giulio         | Assessore |
| SIMEONI       | Giorgio     | Vice Presidente | IANNARILLI | Antonello      | "         |
| ARACRI        | Francesco   | Assessore       | ROBILOTTA  | Donato         | "         |
| AUGELLO       | Andrea      | "               | SAPONARO   | Francesco      | "         |
| CIARAMELLETTI | Luigi       | "               | SARACENI   | Vincenzo Maria | "         |
| DIONISI       | Armando     | "               | VERZASCHI  | Marco          | "         |
| FORMISANO     | Anna Teresa | "               |            |                |           |


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI-AUGELLO-DIONISI-IANNARILLI-SAPONARO-VERZASCHI-

DELIBERAZIONE N° 959

OGGETTO: \_\_\_\_\_

Art. 19 L.R. n. 18/80 come interpretato autenticamente e modificato dalla L.R. 10.5.2001 n. 10. Patrocinio legale.



## **LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** l'art. 19 della L.R. 24.3.1980 n. 18 così come sostituito dall'art. 27 della L.R. 21.4.1988 n. 24; successivamente integrato dall'art. 1 della L.R. 3.1.1996 n. 2 e da ultimo interpretato autenticamente nonché modificato rispettivamente dagli artt. 36 e 59 della L.R. 10.5.2001 n. 10;

**CONSIDERATO** in particolare che l'art. 59 della L.R. 10.5.2001 n. 10 ha inserito – dopo il secondo comma dell'art. 19 della L.R. 24.3.1980 n. 18 – l'art. 2 bis che estende ai membri della Giunta ed ai componenti del Consiglio Regionale le disposizioni previste per i dipendenti regionali;

**CONSIDERATO** altresì che l'art. 36 della suddetta L.R. 10.5.2001 n. 10 ha interpretato autenticamente l'art. 19 della L.R. 24.3.1980 n. 18 nel senso che la rimborsabilità degli oneri di difesa sia preclusa soltanto nei casi di sentenza esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave;

**RITENUTO** che le modifiche normative apportate dall'art. 59 e l'interpretazione autentica fornita dall'art. 36 della richiamata legge hanno eliminato le incertezze interpretative prima sussistenti;

**CONSIDERATO** che per le ragioni suddette non si era dato corso alle istanze prodotte in tempi diversi da Amministratori e dipendenti regionali per il rimborso delle spese di difesa sostenute in relazione a procedimenti penali e contabili;

**RITENUTO** quindi che possa ora esprimersi il gradimento dell'Amministrazione alla scelta dei difensori ai sensi del richiamato art. 19, 1° comma, della L.R. 20.3.1980 n. 18, onde procedere poi alla liquidazione delle spese legali, nella ricorrenza dei presupposti di legge;

**VISTA** la Legge n. 127 del 15.5.1997;

**all'unanimità**

### **DELIBERA**

Di esprimere il gradimento in ordine agli affidamenti delle difese conferite in vari tempi da Amministratori e dipendenti Regionali autorizzando il Direttore del Dipartimento Affari Strategici, Istituzionali e della Presidenza a provvedere, con propria determinazione, alla liquidazione delle spese relative previa assunzione dei necessari impegni di spesa sul cap. 11225 del Bilancio Regionale per il corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15.5.97

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



12 LUG. 2001